

SOCIETA' MANDAMENTALE PESCATORI SPORTIVI

# << LA SORGENTE >>

*35013 CITTADELLA (PD)*



## *REGOLAMENTO 2021*

*Per l'esercizio della pesca nelle acque oggetto della  
concessione di piscicoltura*

**Art. 1** – *la Concessione del presente Regolamento comprende i seguenti corsi d'acqua:*

- *Fiume **Brenta**, dal confine della Provincia di Vicenza, in località sponda sinistra **Cà Volto**, sponda destra **Cà Diavolo**, al Ponte di **Carturo**.*
- *Roggia **Uselino – Arnedola**, dalla derivazione della Roggia Golina sul lato Nord del Mappale 15 – foglio VII in Comune di S. Pietro in Gù, fino a località **Sega di Arnedola** in Comune di S. Pietro in Gù.*
- *Rio **Ceresone o Ceserino**, come descritto al n.177 della Acque Pubbliche; da località **Casa Dalla Pozza** in Comune di S. Pietro in Gù, fino a località **Ponte di Gazzo Padovano**.*
- *Roggia **Molina - Contarina**, da località S. Giovanni in Comune di Carmignano di Brenta, fino al Ponte S.S. 53 Vicenza – Treviso.*
- *Roggia **Ramon – Molina**, dal confine con la Provincia di Vicenza in località S. Croce Bigolina, in Comune di Cittadella, fino al ponte sito in località **Giarabassa** in comune di S. Giorgio in Bosco.*
- *Fiume **Tergola**, dalla presa dell'allevamento **Basso**, in Comune di Cittadella, fino al ponte in località **Cà Pegorin** in comune di S. Giorgio in Bosco.*
- *Riello **Pila**, dal ponte S.S. 53 Vicenza – Treviso, al ponte della **Latteria Sociale di Gazzo Padovano**.*

**Art. 2** – *Nelle predette acque alcuni tratti possono essere costituiti in “zone di rifugio” o “zone di ripopolamento”, “zone particolari”, “zone “no – kill”.*

*La loro delimitazione è data dalle tabelle speciali apposte lungo i corsi d'acqua.*

*Tabelle:*

- *“Zona di rifugio e ripopolamento” tabelle rotonde con bordo rosso e fondo giallo.*
- *“Zone particolari” tabelle rettangolari con una fascia rossa trasversale*
- *“Zone no – kill” tabelle rettangolari con due fasce rosse trasversali.*

*Dette zone possono essere modificate in qualsiasi momento in rapporto alla adattabilità delle acque ed alla loro pescosità, su proposta del Direttore Tecnico e deliberazione del Consiglio Direttivo.*

**Art. 3** – *Il Consiglio Direttivo della Società ha facoltà di sospendere in tutto o in parte, l'esercizio della pesca nelle acque in Concessione, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno al fine di salvaguardare il patrimonio ittico.*

**Art. 4** – *Gli attrezzi ed i mezzi di pesca consentiti sono i seguenti:*

- a) *Una sola canna con o senza mulinello ed un solo amo con dardo singolo. È consentito l'uso di esche artificiali ad esclusione di quelle siliconiche, corredate di uno o due ami, anche con più dardi, purchè facenti parte di una unica esca;*
- b) *Moschera con non più di tre ami ed esclusivamente a galla;*
- c) *Coda di topo con una sola mosca artificiale;*



**Art. 7** – Per ottenere l'Associazione alla Concessione, a cui possono iscriversi tutti i pescatori muniti di regolare licenza governativa o autorizzazione di pesca, gli interessati dovranno presentare domanda alla Società stessa versando la quota associativa che verrà fissata annualmente dall'organo statutario competente, oltre alla quota contributiva come dall'art. 9 dello Statuto Speciale.

**Art. 8** – Il numero dei Soci e l'emissione dei permessi d'ospite potranno essere limitati, da parte del Consiglio Direttivo, in relazione alla capienza, alla pescosità ed alle particolari condizioni tecniche, in cui venissero a trovarsi le acque in Concessione.

**Art. 9** – Al titolare del Blocchetto Permessi è consentita l'iscrizione sullo stesso del coniuge nonché dei figli di età fino a 15 anni non compiuti alla data di apertura della pesca in Concessione a condizione che:

- Siano titolari di tessera sociale;
- Siano accompagnati dal titolare del Blocchetto Permessi e che rimangano sempre sulla stessa sponda del titolare e non distino oltre 50 metri.

**Art. 10 – Blocchetto permessi di pesca del Socio:** Il Socio, nell'esercizio della pesca, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, dalle Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali sulla pesca, deve inoltre osservare i seguenti obblighi e divieti:

**E' obbligatorio:**

- a) Compilare il tesserino Regionale ed il permesso di Concessione prima dell'inizio della pesca;
- b) Contrassegnare subito dopo la cattura, nell'apposito spazio, il tipo di salmonide che si trattiene, trota Fario e/o trota Iridea, (N.B.: per la trota marmorata e suoi ibridi, luccio e suoi ibridi, barbo comune vige il divieto Regionale di trattenere gli esemplari catturati). Nel caso di pesca alle sanguinerole (morette/salgarella) è sufficiente contrassegnare la prima cattura;
- c) Esibire con sollecitudine i documenti che danno diritto ad esercitare la pesca su richiesta delle Guardie Giurate o dei Sorveglianti autorizzati;
- d) Acconsentire al controllo del pescato, del cesto, delle borse od altro, nonché dei mezzi di trasporto, in zona di pesca, facilitandone l'ispezione;
- e) Qualora durante l'esercizio della pesca il Socio si faccia accompagnare da terze persone, far assoggettare anche gli accompagnatori ai controlli di cui al punto precedente;
- f) Tenere comportamento corretto nei rapporti coi Dirigenti, Guardie Giurate e Sorveglianti, nonché nei riguardi di tutte le persone che si incontrassero nella Concessione;
- g) Rimettere in acqua pesci della misura non consentita tagliando il filo qualora non possano essere liberati senza danno dall'amo e bagnandosi le mani. Nel caso di cattura di salmonidi sotto misura catturati con esche naturali, tagliare la lenza senza strappare l'amo.

**Art. 10 bis – Permesso di pesca giornaliero:** Il detentore del permesso di pesca giornaliero, nell'esercizio della pesca, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, dalle Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali e sulla pesca, deve inoltre osservare i seguenti obblighi e divieti:

**E' obbligatorio:**

- a) *Compilare il permesso giornaliero prima dell'inizio della pesca;*
- b) *Contrassegnare il tipo di pesca prescelto: KILL o NO-KILL;*
- c) *Nel caso di scelta KILL, il pescatore non può trattenere più di 3 pesci pregiati (fario e/o iridee, anguille);*
- d) *Contrassegnare subito dopo la cattura, nell'apposito spazio, il tipo di salmonide che si trattiene, trota Fario e/o trota Iridea. (N.B.: per la trota marmorata e suoi ibridi, luccio e suoi ibridi, barbo comune vige il divieto Regionale di trattenere gli esemplari catturati).*
- e) *L'esercizio della pesca alle specie diverse dai salmonidi è consentito solo senza il prelievo degli esemplari catturati e purchè non si sia trattenuta l'ultima cattura consentita di salmonidi;*
- f) *Esibire con sollecitudine i documenti che danno diritto ad esercitare la pesca su richiesta delle Guardie Giurate o dei Sorveglianti autorizzati;*
- g) *Acconsentire al controllo del pescato, del cesto, delle borse od altro, nonché dei mezzi di trasporto, in zona di pesca, facilitandone l'ispezione;*
- h) *Qualora durante l'esercizio della pesca il detentore del permesso giornaliero si faccia accompagnare da terze persone, far assoggettare anche gli accompagnatori ai controlli di cui al punto precedente;*
- i) *Tenere comportamento corretto nei rapporti coi Dirigenti, Guardie Giurate e Sorveglianti, nonché nei riguardi di tutte le persone che si incontrassero nella Concessione;*
- j) *Rimettere in acqua pesci della misura non consentita tagliando il filo qualora non possano essere liberati senza danno dall'amo e bagnandosi le mani. Nel caso di cattura di salmonidi sotto misura catturati con esche naturali, tagliare la lenza senza strappare l'amo.*

**Art. 11 – E' vietato**

- a) *Qualsiasi tipo di pasturazione;*
- b) *Usare qualsiasi tipo di natante nell'esercizio della pesca; escluse le zone tabellate per anguille, dove è permesso il solo spostamento. E' sempre vietata la pesca anche con barca ancorata;*
- c) *La detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo/morto e di ogni altro vertebrato (rif. Reg. REG. art. 8 cap.1);*
- d) *È vietata la pesca con larve di mosca carnaia o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula (gattoss). Pescare con uova di pesce naturali o artificiali;*
- e) *Pescare con più di una canna;*
- f) *Portare con sé, durante l'esercizio della pesca, esche ed attrezzi non consentiti.;*
- g) *Rimettere in acqua i pesci della misura prescritta (salvo quanto specificato per la pesca no-kill);*
- h) *Pescare in zone di divieto o ripopolamento;*
- i) *Dedicarsi alla pesca di specie non pregiate dopo aver ultimata la quota di spettanza;*

- j) Trattenere un numero di salmonidi (solo trote fario e/o Iridee) e/o anguillidi superiore al consentito;*
- l) Occultare catture effettuate;*
- m) Esercitare la pesca con altro attrezzo non previsto dal presente Regolamento;*
- n) Pescare in periodo di pesca chiusa;*
- o) Trattenere pesci di misura inferiore a quella prescritta;*
- p) Spostare, manomettere, danneggiare e rimuovere le tabelle;*
- q) Trattenere pesci per i quali esiste un divieto, anche temporaneo di pesca;*
- r) Trattenere qualsiasi pesce catturato nelle Zone No-Kill o comunque in modalità "No-Kill";*
- s) Trattenere un peso superiore di sanguinerole (Phoxinus phoxinus) di quanto consentito.*

**Art. 12** – *L'esercizio della pesca nelle acque in Concessione è consentito ai soli associati ed a coloro che sono in possesso di permesso giornaliero.*

**Art. 13 – Sanzioni.** *Il Socio che si rendesse colpevole di infrazioni agli obblighi e divieti di cui agli art. 10 e 11 dovrà risarcire la Società – a titolo di rimborso spese di organizzazione, sorveglianza e danni al patrimonio ittico – nelle seguenti misure, salvo quanto previsto dai successivi art. 15 e 16.*

**Per infrazioni art. 4 punti d) e) f) g) h)**

- 1. Pesca con artificiali non consentiti o non conformi € 52,00 e/o sospensione da 15 o 30 giorni;*
- 2. Pesca con esche naturali € 52,00 e/o sospensione da 1 a 2 mesi;*
- 3. Pesca all'anguilla con più di due canne € 26,00;*
- 4. Pesca all'anguilla con esche diverse dal lombrico € 26,00.*

**Per infrazioni all'art. 10 e 10 bis:**

*lettera a) € 26,00*

*lettera b) € 26,00*

*lettera d) € 26,00*

*lettera e) € 26,00*

*lettera f) € 26,00*

*lettera g) € 26,00*

**Per infrazioni all'art. 11:**

*lettera a) € 52,00*

lettera b)	€ 41,00	
lettera c)	€ 52,00	
lettera d)	€ 78,00	
lettera e)	€ 26,00	
lettera f)	€ 52,00	
lettera g)	€ 26,00	
lettera h)	€ 52,00	
lettera i)	€ 26,00	
lettera j)	€ 26,00	per ogni capo in più
lettera l)	€ 52,00	
lettera m)	da € 52,00	a € 310,00
lettera n)	€ 52,00	
lettera o)	€ 52,00	
lettera p)	€ 52,00	
lettera q)	da € 52,00	a € 310,00
lettera r)	ritiro del blocchetto per la stagione di pesca e a capo trattenuto da € 52,00 a € 310,00	
Lettera s)	trattenere oltre kg. 1 di sanguinerole	€ 166,67 (REG. PROV.)

**SALVO ULTERIORI AGGRAVI NEI CASI GRAVI, SU DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

**Art. 14** – Per infrazione all’art. 12: da € 26,00 a € 52,00, oltre al risarcimento come previsto per i Soci dall’**Art. 13** per eventuali altre infrazioni alle norme contemplate nel presente Regolamento.

**Art. 15** – Il Socio in caso di recidiva o di accertata gravità dell’infrazione commessa, salvo quanto stabilito dal precedente articolo 13 ed in particolare per infrazione alla lettera i) dell’Art. 11, potrà essere colpito:

- a) Dalla sospensione temporanea del diritto di esercitare la pesca nelle acque in Concessione;
- b) Dalla espulsione dalla Società con la perdita di ogni diritto.

**Art. 16** – La Società si riserva anche di chiedere a Soci, non Soci o chiunque altro incorra in contravvenzione, nelle acque in Concessione, alle leggi, decreti e regolamenti di pesca, oltre le multe ed ammende previste dal presente regolamento, dalle leggi, dai decreti o regolamenti sulla

*pesca, un rimborso spese e danno di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo della Società, secondo l'entità del danno provocato dal trasgressore.*

**Art. 17 – Permessi d'ospite.** *Ai pescatori non Soci, che lo richiedano, saranno rilasciati, per l'esercizio della pesca nella Concessione, permessi giornalieri, al prezzo, per i periodi e le zone di anno in anno stabiliti dal Consiglio Direttivo della Società. Ogni detentore del permesso dovrà rispettare le norme previste dal presente Regolamento.*

**Art. 18 – Disposizioni finali.** *Ogni Socio o titolare di permesso giornaliero ha il preciso dovere di vigilare sul buon andamento della Concessione, di intervenire qualora lo ritenga necessario, nei confronti di altro pescatore, di fare rapporto, preferibilmente scritto, alla Presidenza o agli Organi di Sorveglianza per quanto ritenesse utile.*

**Art. 19** – *Ogni pescatore è personalmente responsabile di eventuali danni causati a terzi, quali danneggiamento di piantagioni, impianti idrici, agricoli o altro, declinando la Società qualsiasi responsabilità al riguardo. La Società declina qualsiasi responsabilità per ogni incidente occorso al Socio o al titolare di permesso, come alle persone accompagnatrici.*

**Art. 20** – *Per qualsiasi controversia, relativa all'esercizio della pesca previsto nel presente Regolamento, il Socio o il titolare del permesso accetta a suo giudice il Consiglio Direttivo della "Sorgente" rinunciando ad ogni azione legale.*

**Art. 21** – *Per il solo fatto di avere chiesto ed ottenuto la iscrizione alla "Sorgente" il Socio è impegnato ad accettare tutte le norme dettate dal presente Regolamento. Per il solo fatto di avere chiesto ed ottenuto il permesso di pesca giornaliero, il Pescatore non Socio è comunque impegnato ad accettare tutte le norme dettate dal presente Regolamento.*